

Scuola Secondaria di I Grado "Ettore Pais"

VIA A. NANNI, n. 9 – 07026 OLBIA

C.M. SSMM027002 – C.F.: 91015270902

Tel. 078925420/203117 – Fax 0789203117

e-mail: SSMM027002@istruzione.it – pec: ssmm027002@pec.istruzione.it

S.S.I GRADO - "ETTORE PAIS"-OLBIA
Prot. 0007773 del 19/09/2026
VI-5 (Uscita)

Olbia, 19/09/2026

Circ. n. 13

Al Personale Docente
Al Personale Collaboratore Scolastico
Al DSGA
e p.c. Alle/Agli alunne/i e alle loro Famiglie
LORO SEDI

ALL'ALBO E SUL SITO WEB DELL'ISTITUTO

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'ACCOGLIENZA, ASSISTENZA, VIGILANZA.

Con la presente nota si impartiscono disposizioni organizzative atte a garantire la corretta e necessaria vigilanza sugli alunni.

A tal proposito, preliminarmente, si rammenta che, con l'accoglimento della domanda di iscrizione, ogni Istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare sull'integrità psico-fisica, sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni. Tale obbligo, qualificabile come posizione di garanzia penalmente rilevante (cfr. Cass. Pen., n. 17574/2010), permane a carico degli addetti al servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono ad essi affidati, e quindi, fino al subentro dei loro genitori o delle persone da questi incaricate.

Il dovere di vigilanza predetto è riferibile in via preminente al personale docente, ma grava anche sul personale A.T.A., mentre gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia ad esso funzionali - da adempiere tramite gli opportuni provvedimenti organizzativi di competenza - fanno capo al Dirigente Scolastico, cui è pertanto ascrivibile, a seconda dei casi, per la violazione dell'obbligo stesso, una responsabilità ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c.

1. ACCOGLIENZA, ASSISTENZA, VIGILANZA ALUNNI

La vigilanza degli alunni dal loro ingresso nella scuola sino alla loro uscita costituisce per tutto il personale della scuola il dovere primario. I docenti e gli stessi collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilare per prevenire qualunque evento che causi danno all'alunno e che sia ragionevolmente prevedibile.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti compresi gli insegnanti di sostegno, sono tenuti, per obbligo di servizio, a garantire la sorveglianza dei minori, **cinque** minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività (sia antimeridiane che pomeridiane) e fino al termine delle stesse, nonché ad assisterli, per i docenti nell'ultima ora di servizio, all'uscita, accompagnandoli fino alla porta d'ingresso e/o al cancello di pertinenza della scuola. Il docente controlla che gli alunni privi di autorizzazione all'uscita autonoma vengano ritirati da adulto autorizzato. Si ribadisce che tale prescrizione va osservata anche nei casi di rientro scolastico pomeridiano.

Non sono ammessi ritardi. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della **"culpa in vigilando"**; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Se i ritardi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato è tenuto ad avvisare tempestivamente la scuola.

Il docente ha altresì l'obbligo di essere sempre presente in aula nel momento del cambio di classe tra docenti da una classe all'altra.

Pertanto, è necessario che gli insegnanti si organizzino in modo tale da assicurare la sorveglianza di competenza.

Nei cambi di ora, o in caso di momentanea assenza del docente, il personale non docente in servizio dovrà garantire la sorveglianza degli alunni. (Art. 44, comma 7 del CCNL 2019/2021). Relativamente al cambio dell'ora di lezione, al fine di garantire l'immediata attivazione delle misure e degli interventi finalizzati a prevenire ed a scongiurare situazioni di pericolo e tali da garantire inoltre un regolare svolgimento delle attività didattiche, si dispone quanto segue:

- Il cambio di classe tra docenti da una classe all'altra deve essere eseguito il più celermente possibile. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza ed è tenuto, in ogni caso, ad effettuare il cambio nel più breve tempo. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, **i collaboratori scolastici** di ciascun piano/area sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti.
- L'uscita degli allievi dalle classi durante l'attività didattica deve avvenire necessariamente previo permesso del docente, ma solo in caso di effettiva necessità. Di norma, non deve essere consentita l'uscita degli alunni nelle prime due ore di lezione.
- Nei cambi d'ora, gli alunni devono rimanere in aula. Il permesso d'uscita dalla classe deve essere richiesto al docente dell'ora successiva. Durante l'intervallo i ragazzi possono uscire a turno (uno per volta). E' vietato a tutti gli allievi recarsi al piano diverso da quello in cui si trova l'aula di appartenenza.
- L'insegnante, se è libero nell'ora successiva, deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza è garantita da chi non è impegnato in altra classe.
- I docenti che assumono servizio dopo la prima ora sono tenuti a rispettare con la massima puntualità il proprio orario di servizio.
- Il docente che non ha precedente impegno è tenuto a farsi trovare, prima del suono della campanella, davanti all'aula in cui presterà servizio.
- Il docente che non ha successivo impegno, per allontanarsi, deve aspettare in classe il docente che lo sostituisce e non può lasciare la scolaresca da sola.
- Se il docente, per motivi urgenti, deve momentaneamente assentarsi dalla classe deve richiedere l'intervento del collaboratore scolastico a cui affida la sorveglianza. In caso di indisponibilità del personale ausiliario, perché impegnato in altra mansione, il docente permane in classe.
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone nel contempo avviso all'Ufficio di Segreteria/Fiduciario di plesso tramite un collega collaboratore scolastico.

Gli alunni ritardatari possono entrare a scuola solo se accompagnati dai genitori e giustificati dagli stessi per iscritto. Gli alunni ritardatari dovranno comunque essere ammessi in classe indipendentemente dal fatto che presentino la giustificazione; mancando questa se ne annoterà sul diario e sul registro elettronico la richiesta ai genitori e la stessa verrà acquisita a posteriori.

In presenza di ritardi frequenti e ingiustificati è opportuno informare la Dirigenza per i necessari contatti con le famiglie. Dopo l'inizio delle lezioni, le porte dell'edificio scolastico dovranno essere chiuse a cura dei collaboratori scolastici o del docente che vi accede per ultimo. Qualora gli alunni debbano posticipare l'ingresso o lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i genitori dovranno produrre domanda scritta motivando la richiesta.

Il **docente** della classe valuterà in merito all'assenso a tale richiesta o deciderà se farla valutare dal **dirigente scolastico** o dal **coordinatore di plesso**.

Nel caso di accoglimento del permesso di uscita anticipata, gli alunni vanno consegnati direttamente ai genitori o a persone espressamente delegate, per iscritto, dagli stessi. Le assenze degli alunni devono essere sempre giustificate da parte dei genitori.

L'accoglienza prima dell'inizio delle lezioni. Non si darà luogo ad una pre-accoglienza ad "entrata libera", pertanto l'accesso alle pertinenze della scuola sarà autorizzato solo nei cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni. Durante l'intervallo delle lezioni, è indispensabile che il personale docente, coadiuvato dal personale ausiliario, vigili sul comportamento degli

alunni e organizzati l'attività di ricreazione, in modo da evitare possibili danni a persone o cose. Tale misura deve essere adottata dagli insegnanti anche quando l'attività didattica si svolge negli spazi aperti. La "ricreazione" è un diritto dell'alunno legato al tempo scuola e alla sua modulazione: non può essere previsto un suo annullamento per motivi di carattere disciplinare. La "ricreazione" in classe non può svolgersi in forme punitive ma solo come diversa organizzazione.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, mansione spettante in via prioritaria al personale docente, rientra anche tra i doveri del personale ATA. In particolare, l'**allegato A** del CCNL 2019/2021 del comparto scuola prevede obblighi di vigilanza anche in capo al personale ATA. Infatti, il succitato nuovo CCNL individua per i collaboratori scolastici mansioni di *"accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione-e del pubblico"....*

CONCLUSIONI

La predisposizione e la messa in opera di idonee misure organizzative rientra nei precisi obblighi dell'istituzione scolastica.

Tali misure si caratterizzano in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano arrecare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo, e che *"particolari poteri e correlativamente più pregnanti doveri competono al preside dell'istituto, in considerazione della funzione direttiva che al medesimo è attribuita, specificata in particolare, per quanto qui interessa, dalle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 297/1994, che demanda al personale direttivo della scuola l'assunzione dei provvedimenti necessari per garantire la sicurezza della scuola prevedendo in particolare alla lettera d) dell'art. 369 che il preside deve "curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ... l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola", nonché, alla lettera h), che deve "tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto."* (**Cassazione Penale Sentenza n.17574 del 07/05/2010**).

La rilevanza, la delicatezza e la peculiarità della questione impone che ciascun operatore scolastico abbia consapevolezza che la mancata ottemperanza alle disposizioni impartite con la presente nota potrà esporre il responsabile a provvedimenti che, a seconda del danno conseguente alla noncuranza, potranno invadere il campo disciplinare, civile e/o penale.

Al riguardo, si precisa inoltre che il personale scolastico è personalmente responsabile degli adempimenti attribuitigli dal contratto di lavoro, in base alle disposizioni operative impartite dallo Scrivente.

La responsabilità è comunque a carico dell'Amministrazione Scolastica, la quale può rivalersi sul lavoratore solo in caso di dolo o colpa grave.

Quanto sopra, si ribadisce, a tutela dell'incolumità degli alunni e del personale, nonché degli stessi genitori.

Per doverosa e opportuna conoscenza, si allega alla presente nota, un sintetico documento che chiarisce le responsabilità del personale cui sono affidati minori.

Le presenti disposizioni a carattere permanente rimangono valide fino ad eventuale rinnovo del documento da parte del Dirigente Scolastico.

Copia del documento viene diffusa al personale docente e ATA tramite Circolare ed è consultabile altresì all'albo online, nella sezione "Normativa dell'Istituto" sul sito web della scuola.

Si rimanda inoltre alla norma di riferimento per tutto ciò che concerne la responsabilità dei dipendenti pubblici ed i relativi provvedimenti disciplinari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vito GNAZZO

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs del 12/02/1993

RESPONSABILITA' DELLA VIGILANZA SUI MINORI

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico: in via primaria i docenti ma anche i collaboratori scolastici e, a diverso titolo, i dirigenti, in caso di omissione rispetto agli obblighi organizzativi.

La questione della vigilanza è uno dei problemi di non facile soluzione che il dirigente (in particolare nelle scuole che accolgono minori) si trova a dover affrontare in quanto dalla omessa vigilanza scaturiscono precise responsabilità ascrivibili al personale. Nello specifico:

- **La responsabilità civile extracontrattuale verso terzi** (alunni e famiglie)
- **La responsabilità disciplinare** (violazioni di doveri derivanti dallo status di pubblico dipendente)
- **La responsabilità amministrativa e patrimoniale** (quando per effetto di condotta dolosa o colposa del dipendente, l'amministrazione ha subito un pregiudizio economico)
- **La responsabilità penale** (qualora siano state violate norme penalmente perseguibili).

La responsabilità civile extracontrattuale scaturisce dalle disposizioni fondamentali del Codice Civile (artt. 2047 e 2048 c.c.): essa sussiste sia nel caso in cui l'alunno autore del fatto sia incapace di intendere e volere (minore), sia nel caso di soggetto capace; e se il comportamento dannoso dell'alunno sia compiuto nei confronti di terzi. Nell'ipotesi di danni procurati dagli alunni a se stessi sussiste, invece per l'istituto scolastico e gli insegnanti la responsabilità contrattuale.

E' importante sottolineare come, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega l'amministrazione ai dipendenti, la responsabilità civile per fatti cagionati dai dipendenti, è estesa alla stessa Amministrazione (art. 28 Cost.) che è chiamata al risarcimento qualora si accerti la sussistenza di dolo o colpa del dipendente; dunque il dipendente non può essere citato in giudizio a rispondere del danno in quanto, legittimata passiva è solo l'Amministrazione (rimane comunque salva la facoltà di un intervento volontario del dipendente nel processo civile). È necessario ricordare che l'art. 61 della L.312/80 limita la responsabilità patrimoniale ai casi di dolo e colpa grave nell'esercizio della vigilanza. La scuola, quindi, può rivalersi contro il dipendente solo se questi abbia violato con dolo o colpa grave gli obblighi di servizio.

1. FATTORI TIPICI CHE CONDIZIONANO L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA	L'arco temporale dell'obbligo di sorveglianza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento del minore alla scuola, o dal momento in cui il minore entra a scuola, fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o persone maggiorenni delegate dagli stessi, o in un luogo organizzato (es. cooperative che gestiscono il post-scuola), rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale o di altri soggetti deputati alla sorveglianza. Pertanto, oltre alle lezioni e a tutte le attività scolastiche in genere (ricreazione, mensa, gite, attività che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), il dovere di vigilanza non viene meno neppure in tutte quelle situazioni in cui sia stato autorizzato l'ingresso anticipato o la permanenza post-scuola nell'edificio scolastico. (Cass. 19.02.94 n. 1623). (q. n. 3) In base a quanto affermato si può distinguere una differenza fra la situazione di ingresso del minore a scuola e quella dell'uscita da scuola. La responsabilità della scuola decorre dal momento in cui l'alunno viene affidato all'insegnante o ad altro personale della scuola o l'alunno accede ai locali della scuola o alle sue pertinenze. Per questo è necessario provvedere ad organizzare l'accoglienza in modo tale da assicurare che non si verifichino situazioni in cui ci siano omissioni o assenza di vigilanza. Questo è un problema che ha impegnato molti dirigenti in particolare dopo il passaggio del personale collaboratore scolastico dalle dipendenze degli Enti Locali a quelle dello Stato. Infatti il contratto di lavoro del comparto scuola prevede che i docenti debbano assumere servizio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e nel profilo del personale collaboratore scolastico non sono previsti compiti di sorveglianza se non <u>"nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico"</u> . Ne consegue che in caso di infortunio verificatosi nel percorso casa-scuola, qualora la scuola abbia adottato idonee misure organizzative di accoglienza, la famiglia non può dar seguito ad azioni risarcitorie. La responsabilità, nel caso specifico, rimane incapa ai genitori o nel caso sia attivato il servizio trasporto all'amministrazione comunale.
2. ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA	
3. VALORE DELLE DICHIARAZIONI LIBERATORIE	
4. AMBITO DI INGERENZA DELLA FAMIGLIA IN ORDINE ALLE SCELTE ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA..	
5. DIFFERENZIAZIONE GIURIDICA DEL MOMENTO DI INGRESSO DAL MOMENTO DI USCITA	

	Diversa è la situazione riguardo all'uscita. Il minore, in questo caso è affidato ai docenti che ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del c.c. esercitano una responsabilità vicaria di quella parentale. Ne consegue che, non potendo esistere soluzione di continuità nella vigilanza dei minori, è d'obbligo affidare gli stessi ai genitori o in luoghi in cui, secondo normalità, non sussistono situazioni di pericolo (es. trasporto scolastico). Il dovere di vigilanza e le responsabilità connesse non vengono meno neppure quando visiano specifiche autorizzazioni delle famiglie. Le cosiddette liberatorie non costituiscono, infatti, cause esimenti la responsabilità dell'istituzione scolastica. Al contrario: in eventuali giudizi risarcitori esse possono diventare un elemento probatorio di responsabilità configurandosi come un'implicita ammissione dell'omessa vigilanza sugli alunni. Le diverse autorizzazioni richieste dalle famiglie con formule di esonero di responsabilità dell'Amministrazione scolastica per eventuali danni, contravvenendo doveri di legge attribuiti in capo ai "precettori" non possono sortire alcun effetto di affievolimento della responsabilità anzi, come si è detto possono costituire un'aggravante. (q. n. 4) Per questo le famiglie stesse non possono ingerire ed intervenire in ordine alle scelte della scuola orientate al rispetto dei doveri di vigilanza del minore. Nella realtà quotidiana delle scuole è questo un problema che crea, spesso, incomprensioni e conflitti con le famiglie. (q. n. 5) Tuttavia, è necessario precisare che i gradi di responsabilità sono proporzionati alle circostanze soggettive ed oggettive in cui si verifica l'evento; infatti essi saranno inversamente proporzionali all'età ed al grado di maturazione degli alunni (q.1,2)
6. ONERE DELLA PROVA PER OMISSIONE DI VIGILANZA 7. STUDIO DI CASO: LE AZIONI DEL DIRIGENTE E LORO VALORE GIURIDICO	Nel caso di addebiti di responsabilità in caso di omessa vigilanza l'onere probatorio rimane a carico dell'amministrazione scolastica. Leonardo Venturini (in Diritto & Giustizia n. 46 dicembre 2005) cataloga gli oneri probatori in quattro fattispecie: a) responsabilità del soggetto se prova di non aver potuto impedire il fatto (artt. 2047 e 2048 c.c.); b) responsabilità del soggetto se non prova che il danno è derivato da caso fortuito (artt. 2050, 2051, 2052 c.c.); c) responsabilità del soggetto che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto; d) responsabilità sancita solo sulla base della <i>"sussistenza di un nesso di causalità fra fatto compiuto e danno prescindendo da un'imputazione in termini di colpevolezza"</i>. La Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili, sentenza 27.06.2006 n. 9346 dispone che deve escludersi che sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 comma 2 del c.c., nei confronti dei precettori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a se stesso. Infatti la sentenza citata, afferma che <i>"la presunzione di responsabilità a carico dei precettori, di cui all'art. 2048 c.c., si applica ai soli casi in cui l'allievo, sottoposto a vigilanza, abbia cagionato a terzi un danno ingiusto e non anche, allorquando, il danno sia stato dall'allievo procurato a se stesso....."</i>. In pratica il secondo il giudice ha ritenuto inapplicabile la norma specifica di cui all'art. 2048 c.c., ove per discolparsi il danneggiante deve provare di non aver potuto impedire il fatto, affermando che la fattispecie doveva essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2043, ove è il danneggiato a dover dimostrare gli elementi su cui si basa la propria richiesta. (q. n. 7) Al dirigente scolastico non spettano compiti diretti di vigilanza ma obblighi organizzativi, di amministrazione e controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.), per cui sarà ritenuto responsabile qualora non abbia posto in essere le idonee misure. Nel caso di specie si rileva che: - La comunicazione del dirigente alle famiglie contiene elementi illegittimi: non cita nello specifico le responsabilità che scaturiscono in capo ai soggetti che hanno in affidamento

	minori; non informa in modo preciso delle scelte organizzative della scuola (regolamento interno) e dei doveri del personale; - La liberatoria, per i motivi predetti non solleva la scuola dalle responsabilità - La procedura adottata manca di una verifica scrupolosa dei fattori ambientali (sicurezza del percorso, traffico e viabilità, distanza della residenza dell'alunno, modalità di controllo del territorio ecc..) e dei fattori individuali (comportamento, autonomia, atteggiamenti, carattere ecc..).
--	--